

DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018
200/2018/E/COM

APPROVAZIONE DI DUE VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI FATTURAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1013^a riunione del 5 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018;
- il Testo integrato della fatturazione per il servizio di vendita al dettaglio ai clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF), come da ultimo modificato dalla deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), come da ultimo modificato dalla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 926/2017/R/gas;
- il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV), come da

ultimo modificato dalla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 927/2017/R/eel;

- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi da essa regolati con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità ha definito, con il TIF, alcune regole per il corretto svolgimento dell'attività di fatturazione di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali individuati dall'articolo 2, comma 3, lettere a) e c) del TIV e dall'articolo 2, comma 3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc;
- più in particolare, il TIF stabilisce alcuni obblighi in capo alle imprese titolari di contratti di fornitura al dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale (di seguito: venditori), sia sul mercato libero che nell'ambito dei regimi di tutela previsti *ex lege*, in materia di:
 - a) emissione e frequenza delle fatture di periodo;
 - b) utilizzo dei dati di misura e criteri per la determinazione dei consumi contabilizzati nelle fatture di periodo;
 - c) autolettura;
 - d) emissione delle fatture a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (di seguito: fatturazione di chiusura);
- inoltre, il TIF prevede, a carico dei venditori, l'obbligo di erogazione di indennizzi automatici a favore dei clienti qualora le fatture (di periodo e di chiusura) siano emesse oltre i termini stabiliti in coerenza col medesimo TIF;
- la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità due verifiche ispettive, nei confronti di altrettanti venditori, da individuare tenendo conto della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale, della numerosità dei clienti forniti, nonché di eventuali reclami e segnalazioni ricevuti dall'Autorità in relazione alle disposizioni oggetto di verifica).

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare 2 (due) verifiche ispettive, nei confronti di imprese titolari di contratti di fornitura al dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale, finalizzate ad accertare la corretta applicazione delle sopra richiamate disposizioni del TIF

DELIBERA

1. di approvare il programma di 2 (due) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 marzo 2019, nei confronti di imprese titolari di contratti di fornitura al dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale, in materia di fatturazione, secondo le modalità definite nel documento “*Verifiche in materia di fatturazione di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali: oggetto e modalità di effettuazione*”, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all’impresa interessata di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nonché di inviare le lettere di richiesta di cui all’articolo 5 del Protocollo di Intesa, gli avvisi di cui al precedente punto 2 e le notifiche di cui al precedente punto 3;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

5 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni